

# ***Rassegna stampa***

Centro Studi C.N.I. 10 agosto 2018



## ANAC

|             |          |       |                                   |   |
|-------------|----------|-------|-----------------------------------|---|
| Italia Oggi | 10/08/18 | P. 35 | Professionisti, bandi trasparenti | 1 |
|-------------|----------|-------|-----------------------------------|---|

## CODICE APPALTI

|             |          |       |   |   |
|-------------|----------|-------|---|---|
| Italia Oggi | 10/08/18 | P. 33 | Un Codice appalti concertato                                    | 2 |
| Sole 24 Ore | 10/08/18 | P. 22 | Riforma incisiva per il codice appalti: si parte da 29 capitoli | 4 |

## CERVELLI IN FUGA

|             |          |      |   |                  |   |
|-------------|----------|------|---|------------------|---|
| Sole 24 Ore | 10/08/18 | P. 5 | «Fuga di cervelli? Non solo risorse ma nuove regole di reclutamento | Raoul De Forcade | 5 |
|-------------|----------|------|---|------------------|---|

## FONDO DI GARANZIA

|             |          |      |  |   |
|-------------|----------|------|--|---|
| Sole 24 Ore | 10/08/18 | P. 9 | Pmi, il piano di Intesa con il Fondo di Garanzia | 7 |
|-------------|----------|------|--|---|

## FORMAZIONE

|             |          |       |  |   |
|-------------|----------|-------|--|---|
| Sole 24 Ore | 10/08/18 | P. 23 | L'accordo dei chimici spinge su formazione e sicurezza | 8 |
|-------------|----------|-------|--|---|

## DECRETO DIGNITÀ

|             |          |      |  |              |   |
|-------------|----------|------|--|--------------|---|
| Sole 24 Ore | 10/08/18 | P. 4 | Ma il decreto dignità ci porta indietro di 40 anni | Barbara Ganz | 9 |
|-------------|----------|------|--|--------------|---|

## SISMA

|             |          |      |  |    |
|-------------|----------|------|--|----|
| Sole 24 Ore | 10/08/18 | P. 5 | Sisma, 1,6 miliardi per gli edifici pubblici | 10 |
|-------------|----------|------|--|----|

## LEGALI

|             |          |       |                                    |    |
|-------------|----------|-------|------------------------------------|----|
| Italia Oggi | 10/08/18 | P. 34 | Legali, niente incarichi fiduciari | 11 |
|-------------|----------|-------|------------------------------------|----|

## PRIVACY

|             |          |       |                                     |    |
|-------------|----------|-------|-------------------------------------|----|
| Italia Oggi | 10/08/18 | P. 26 | Privacy, oblazioni raddoppiate      | 12 |
| Sole 24 Ore | 10/08/18 | P. 20 | Privacy protetta da sanzioni penali | 13 |

## REVISORI

|             |          |       |                               |    |
|-------------|----------|-------|-------------------------------|----|
| Italia Oggi | 10/08/18 | P. 37 | Ai revisori compensi adeguati | 14 |
|-------------|----------|-------|-------------------------------|----|

## VALUTAZIONE OPERE PUBBLICHE

|             |          |       |   |    |
|-------------|----------|-------|---|----|
| Italia Oggi | 10/08/18 | P. 35 | Valutazione ex post per le grandi opere | 16 |
|-------------|----------|-------|---|----|

Le regole Anac per l'affidamento dei servizi di ingegneria e architettura oltre i 100 mila euro

## Professionisti, bandi trasparenti Disciplinare tipo per evitare anomalie negli atti di gara

Pagina a cura  
di ANDREA MASCOLINI

**A**pprovato il bando-tipo Anac per l'affidamento di servizi di ingegneria e architettura oltre i 100 mila euro, con procedura aperta e aggiudicazione con l'offerta economicamente più vantaggiosa; previste indicazioni ispirate a trasparenza e concorrenza per evitare le anomalie degli atti di gara.

È questa la natura dell'articolo Bando tipo n. 3 predisposto dall'Autorità nazionale anticorruzione (delibera n. 723 del Consiglio dell'Autorità del 31 luglio 2018, pubblicata sul sito Anac il 3 agosto) relativo agli incarichi di servizi di ingegneria e architettura. Il provvedimento è di fatto un vero e proprio disciplinare-tipo in considerazione del fatto che è nel disciplinare e non nel bando che si concentrano le esigenze più avvertite dalle stazioni appaltanti di orientamento e standardizzazione; entrerà

in vigore 15 giorni dopo la pubblicazione sulla *Gazzetta Ufficiale*.

Il disciplinare prende in considerazione la sola procedura aperta di cui all'art. 60 del codice dei contratti pubblici, con applicazione del criterio dell'offerta economicamente più vantaggiosa individuata sulla base del miglior rapporto qualità prezzo, di cui all'art. 95, comma 2, del Codice.

Sarà applicabile alle procedure di affidamento bandite dalle amministrazioni che operano nei settori ordinari e nel settore dei beni culturali, mentre nei settori speciali, alla luce di quanto previsto dagli articoli 8 e 114, commi 1 e 2, il disciplinare-tipo non è vincolante per gli enti aggiudicatori ma è obbligatorio per le amministrazioni aggiudicatrici quando affidano servizi e forniture non connesse con le attività di cui agli articoli da 115 a 121 del Codice (acqua, energia e trasporti).

L'Anac precisa anche che «in caso di gara telematica le

stazioni appaltanti apporteranno le opportune modifiche al testo».

Il disciplinare è corredato di due allegati, volti a declinare e suggerire alle stazioni appaltanti possibili criteri qualitativi per l'individuazione dell'offerta economicamente più vantaggiosa (all. 1), nonché a fornire un corrispondente schema di presentazione per l'offerta tecnica (all. 2), nonché di una nota illustrativa e infine da una relazione Air che motiva le scelte effettuate rispetto alle osservazioni degli stakeholders che hanno partecipato alla consultazione pubblica. Il Bando tipo n. 3 «sarà oggetto di una ulteriore verifica di impatto della regolazione, a dodici mesi dalla pubblicazione in *G.U.*».

Per il calcolo dei corrispettivi (utile anche a stabilire se l'affidamento è oltre i 100 mila euro) le stazioni appaltanti devono compilare una tabella fornendo il dettaglio degli elementi utilizzati per il calcolo, in relazione al tipo di incarico.

La nota illustrativa al disciplinare precisa poi che nel caso in cui le stazioni appaltanti, dopo avere stimato l'importo dei lavori sulla base del progetto di fattibilità realizzato all'interno, si trovino nella condizione di dover rivedere il costo dell'opera nel corso dell'esecuzione dell'incarico di progettazione, possono ricorrere alla clausola di cui all'art. 106, comma 1, lett. a) che disciplina le modifiche contrattuali in sede di esecuzione del contratto, ma a condizione che nel disciplinare siano regolate portata, natura e condizioni delle modifiche.

Non sono invece applicabili istituti, quali il rinnovo del contratto e quello della proroga tecnica. Fra gli elementi di interesse l'introduzione di un limite, non previsto nel codice, per il massimale della polizza Rc professionale (sostitutiva del requisito del fatturato): non si potrà chiedere un importo superiore al 10% del valore dell'opera; non ammesse le polizze ad hoc.



Sarà online fino al 10 settembre la consultazione lanciata dal ministero delle infrastrutture

## Un Codice appalti concertato Limiti ai ribassi, compensi, soft law, linee guida Anac

DI ANDREA MASCOLINI

**L**imitate ai ribassi sul prezzo, compensi dei commissari di gara, possibili deroghe al principio dell'affidamento dei lavori sulla base del progetto esecutivo, riflessione sulla soft law e sulle linee guida Anac. E ancora, affidamenti in house, qualificazione delle stazioni appaltanti e delle imprese di costruzioni, rivisitazione delle attività incentivabili per i tecnici delle pubbliche amministrazioni. Sono alcuni dei temi più caldi che saranno al centro, fino al 10 settembre, della consultazione on line lanciata dal ministro delle infrastrutture e dei trasporti **Daniilo Toninelli** per «un futuro intervento di riforma del Codice dei Contratti pubblici» che, peraltro il premier Conte in conferenza stampa mercoledì scorso ha confermato sarà pronta per il mese di settembre.

La consultazione è centrata su 29 «primi temi di riflessione», separatamente proposti col riferimento ad argomenti indicati sinteticamente, preceduti dalla puntuale indicazione del riferimento normativo all'interno del Codice. Si tratta di argomenti che costituiscono altrettanti punti di emersione di criticità più urgenti rilevate durante la costante opera di monitoraggio effettuata dal ministero nei primi due anni di vigenza del Codice, ovvero segnalate nel tempo al ministero da un'ampia platea di stakeholders.

Sostanzialmente già la scelta dei temi offre indicazioni importanti su come si concretizzerà il «primo intervento» sul decreto 50/2016, in attesa di una riforma più ampia. Buona parte degli argomenti sono stati approfonditamente discussi ed esaminati già all'epoca della legge delega, primo fra tutti quello della cosiddetta «soft law».

Assai delicato è il tema del cosiddetto «appalto integrato» (affidamento all'impresa della progettazione esecutiva e della realizzazione dell'ope-

ra) oggi possibile nei settori speciali (acqua, energia e trasporti) e in limitati casi (complessità tecnologica o innovativa dei lavori). Il ministero intende verificare se siano «possibili deroghe all'obbligo di appaltare sempre i lavori sulla base di un progetto esecutivo». Altrettanto delicato è il tema del cosiddetto in house orizzontale (una società pubblica controllata da un ente pubblico affida attività

a un'altra società controllata dallo stesso ente) argomento sul quale si ipotizza una «disciplina più ristrettiva» rispetto alla normativa europea e alla giurisprudenza della Corte di giustizia che richiedono solo la sussistenza del controllo analogo e non anche l'attività prevalente del soggetto controllato. Per quanto riguarda il Rup (responsabile del procedimento) si punta a riconsiderare la disciplina della nomina e dei requisiti «anche con riferimento al livello professionale del medesimo». Rimanendo nel settore della pubblica amministrazione, sotto osservazione sembra essere anche il tema della qualificazione delle stazioni appaltanti con il conseguente obbligo dell'iscrizione in un apposito elenco «senza distinzione dei relativi ambiti di pertinenza e, indifferentemente, per tutte le fasi

relative al procedimento (programmazione, affidamento ed esecuzione)».

Sotto osservazione anche la norma che fissa al 30% il ribasso massimo sul prezzo, criticata in passato dall'Antitrust come contraria alle norme Ue e la disciplina sull'incentivo ai tecnici delle pubbliche amministrazioni (2% del valore dell'opera) in merito alle «attività incentivabili».

Sul tema della qualificazione delle imprese l'attenzione si appunta sull'esperienza maturata negli anni precedenti per i lavori eseguiti e soprattutto sull'arco temporale di riferimento che da più parti si chiede di ampliare in ragione della crisi del settore delle costruzioni. Una riflessione viene chiesta anche sull'eventuale sistema «alternativo» di qualificazione delle imprese, oggi basato sulle Soa e un capitolo specifico, con diversi punti da discutere, viene riservato anche al subappalto. Sotto esame anche la disciplina dei commissari di gara, sia per le modalità di nomina, sia per i compensi (il dm Mit è stato peraltro sospeso dal Tar Lazio).

Un altro tema delicato è quello dell'obbligo di ricorso all'avvalimento per i consorzi stabili che intendono utilizzare i requisiti di consorziate che non eseguono le prestazioni, aspetto spesso criticato in passato.



## I temi oggetto della consultazione online per la riforma del codice appalti

|   |   |
|---|---|
| In house orizzontale  | Criteria di aggiudicazione  |
| - pubblicazione bandi di gara online  | - costi della manodopera  |
| - responsabile unico del procedimento   | - tetto massimo punteggio economico                               |
| - elenco delle stazioni<br>appaltanti qualificate                               | - anomalia e esclusione<br>riferita al costo del lavoro           |
| - consorzi stabili  | - albo dei collaudatori   |
| - vicende soggettive dei raggruppamenti<br>temporanei di imprese e dei consorzi | - subappalto nelle concessione e<br>affidamenti dei concessionari |
| - appalto integrato   | - fallimento in corso di esecuzione                               |
| - albo presso l'Anac dei commissari   | - incentivi ai tecnici della p.a.                                 |
| - requisiti di partecipazione   | - subappalto  |
| - Sistema di qualificazione<br>delle imprese per i lavori                       | - albo dl e collaudi<br>per contraente generale                   |
| - soccorso istruttorio  | - impugnazione immediata<br>ammissioni alla gara                  |
| - rating e qualificazione di impresa  | - pareri di contenzioso   |
| - avvalimento   | - soft law e linee guida Anac                                     |

# Riforma incisiva per il codice appalti: si parte da 29 capitoli

## CONTRATTI PUBBLICI

Appalto integrato,  
subappalti e «soft law»:  
Dlgs 50 verso la revisione

**Giuseppe Latour**

La riforma del codice appalti, dopo settimane di ipotesi e indiscrezioni, inizia ad assumere concretezza. Il ministero delle Infrastrutture, guidato da Danilo Toninelli, ha messo on line la consultazione che, fino al prossimo 10 settembre, consentirà agli operatori del mercato di dare le proprie indicazioni sulla revisione in arrivo. E la notizia più rilevante è che si tratterà di una riscrittura molto profonda.

Nel documento, infatti, vengono individuati i capitoli del codice appalti (il Dlgs 50/2016) messi sotto analisi dall'esecutivo e dal gruppo di esperti che, su mandato di Palazzo Chigi, ha iniziato a lavorare alla riforma. Sono, in totale, 29 punti che toccano tutti i passaggi principali del codice del 2016: qualificazione di stazioni appaltanti e imprese, prerogative dell'Anac, subappalti, in house, gravi illeciti professionali, appalto integrato.

Partendo da quest'ultimo punto, proprio il divieto di affidamento congiunto di progettazione ed esecuzione dei lavori dà, più di altre questioni, il senso delle modifiche allo studio. Quella previsione così rigida aveva, a giudizio di molti, ingessato il mercato. L'intenzione, invece, è di snellire e semplificare, soprattutto a beneficio delle amministrazioni più piccole, allargando il perimetro delle deroghe. Sempre nell'ottica della semplificazione, sarà messo in discussione l'assetto delle linee guida Anac, la cosiddetta «soft law», uno dei principali veicoli di attuazione del codice. La con-

sultazione, adesso, parla di «semplificazione delle disposizioni attuative del codice, con particolare riferimento alla natura e alla vincolatività delle stesse». In questo caso, il problema è che il sistema attuale rischia di essere troppo parcellizzato, disorientando gli operatori: ancora una volta, una semplificazione è necessaria. Sull'Autorità anticorruzione, però, resta l'intenzione di tenere intatti i suoi poteri.

Un'attenzione particolare andrà ai temi che, nei mesi scorsi, sono finiti nel mirino dei giudici comunitari. La consultazione cita, in diversi passaggi, questioni rimesse alla Corte di giustizia Ue. Solo per indicare le principali: limitazioni al subappalto, rito accelerato in materia di cause di esclusione dalle gare e illeciti professionali degli operatori. Tutti punti che saranno oggetto di limature. Così come sarà ritoccato il meccanismo di qualificazione delle stazioni appaltanti, pensato per ridurre il numero di centri di costo della Pa ma rimasto inattuato. E anche il rating di impresa, nato per valorizzare il curriculum degli operatori, potrebbe rientrare tra le correzioni. Insieme al criterio di aggiudicazione al massimo ribasso: potrebbe assumere una portata più ampia rispetto al codice 2016, dove veniva penalizzato rispetto all'offerta più vantaggiosa.

La massa di materiale che il Mit si aspetta di raccogliere è molto ampia e, quasi certamente, sarà la base per la preparazione di due testi separati. Il primo è un provvedimento d'urgenza, un decreto legge che sarà portato in Consiglio dei ministri a settembre e che conterrà le misure considerate non più rinviabili. Il secondo intervento sarà un disegno di legge e avrà tempi più lunghi: in quella sede si completerà una riforma che, a conti fatti, non sarà chirurgica ma parecchio articolata.

© RIPRODUZIONE RISERVATA



INTERVISTA

**Roberto Cingolani.** Secondo il direttore dell'Istituto italiano di Tecnologia la questione è offrire un modello di funzionamento che sia uno standard internazionale. «E finché questo non succede è inutile che ci lamentiamo»

# «Fuga di cervelli? Non solo risorse ma nuove regole di reclutamento»

**Raoul de Forcade**

**P**er attrarre cervelli in Italia o far rientrare quelli che sono fuggiti all'estero, prima ancora che un incremento delle risorse dedicate alla ricerca scientifica, ci vogliono infrastrutture adeguate ma soprattutto un modello di regole e di reclutamento simile a quello che si trova negli altri Paesi del mondo. A sostenere, con forza, questa posizione è Roberto Cingolani, direttore dell'Istituto italiano di tecnologia (Iit) di Genova. Il quale integra e completa così l'opinione sulle fughe di cervelli espressa ieri, sul Sole 24 Ore, da Francesca Pasinelli, direttore della Fondazione Telethon. «La questione – afferma Cingolani – è il modello: per essere attrattivi e far venire le persone dall'estero, o farle rientrare in Italia, bisogna offrire loro le stesse regole che ci sono nel resto del mondo. Finché noi abbiamo delle regole diverse, non possiamo sperare di essere attrattivi. Ovviamente poi servono più risorse. Però, indipendentemente da queste, se si mantengono regole diverse dalla comunità scientifica internazionale, è difficile che gli altri vengano da noi».

L'Iit, non a caso, ha impostato il suo modello guardando ad altri Paesi. «All'Istituto – spiega il direttore – in questo momento abbiamo 1.600 persone; di queste, circa 350 sono tecnici e amministrativi. Il resto compone lo staff scientifico, che per il 46% viene dall'estero. Di questa percentuale, circa il 16% è composto da italiani che sono rientrati dopo lunghissime permanenze all'estero. Gli altri sono stranieri che vengono da 60 nazioni. E su 70 *principal investigator*, che sono i capi ricerca, 25 hanno vinto un Erc (*European research council grant*); molti di questi vengono da fuori e sono venuti a spenderlo all'Iit». Cingolani si riferisce al fatto che, chi vince

un Erc, prende una sovvenzione da diversi milioni e con questa può decidere dove andare a far ricerca. Gli italiani, quest'anno, sono stati i secondi, dopo i tedeschi, per numero di vincite e la maggior parte ha deciso di usare l'Erc all'estero. Dia qui l'allarme sulla fuga di cervelli, con un'Italia che prima li addestra e poi li perde.

«Nelle ultime settimane – sottolinea Cingolani – ricercatori dell'Iit hanno vinto un Erc e sono rimasti con noi. In più stanno arrivando vincitori di Erc da Spagna e Uk. E sebbene l'Iit rappresenti una percentuale esigua nel complesso nazionale dei centri di ricerca, tuttavia è la dimostrazione che, volendo, si può attrarre, o far rimanere, i cervelli in Italia».

Per portare scienziati e ricercatori nel Paese, prosegue Cingolani, «al di là di tutto, c'è la questione di offrire un modello di funzionamento che sia uno standard internazionale. E finché questo non succede è inutile che ci lamentiamo. Le risorse ovviamente non sono mai abbastanza e devono essere aumentate, però devono essere anche adeguate le regole di reclutamento e del dottorato, per creare un carriera da ricercatore che sia attrattiva. Per farlo si può guardare ai modelli che ci sono in Europa e in altri Paesi e semplicemente li imitarli. L'Iit fa questo e i risultati possono non piacere ai baroni della ricerca. Però i numeri dicono che la cosa funziona. E conosco tantissimi colleghi in università e in altri istituti che pensano ci voglia un nuovo meccanismo di reclutamento dei ricercatori». In Italia, nella maggior parte dei casi, dice Cingolani, c'è il sistema del «concorso che esce in Gazzetta Ufficiale. E tutti sanno che ogni tanto dà qualche problema. Senza contare che la Gazzetta è in italiano, poco fruibile dagli stranieri. Non è poi che in Italia ci sia una valutazione particolarmente attenta di quello che viene fatto nella ricerca. Anzi, sovente, e questo mi meraviglia

un po', la valutazione viene perfino contestata. Quando la Anvur (agenzia di valutazione del sistema universitario, ndr) si muove ci sono sempre molte polemiche. Invece valutare è fondamentale in questo settore. Non può accadere che, nel momento in cui uno è entrato nel mondo della ricerca, nessuno controlli più cosa fa. È fondamentale anche per il ricercatore avere un meccanismo che garantisca che quello che viene fatto sia analizzato. Nel nostro Paese, infine, anche la mobilità è bassissima. Uno si laurea in un posto e lì rimane: fa un gruppo con i suoi studenti, e alla fine c'è una chiusura che va nella direzione opposta di quel che avviene altrove. Bisogna fare un cambiamento culturale».

Nel mondo, e il sistema è applicato anche all'Iit, chiarisce Cingolani, «per reclutare ai livelli più alti, cioè i *principal investigator*, si fa un bando aperto internazionale e poi si costituiscono dei panel di esperti, che possibilmente non lavorino nello stesso Paese, in modo che non ci siano conflitti di interesse. Questi valutano le candidature, che vengono da tutte le parti del mondo, e scelgono. Bisognerebbe sempre fare una politica che scoraggia la carriera interna, per dare grande mobilità anche alle persone migliori. Ai ricercatori dobbiamo offrire un meccanismo di reclutamento, un ambiente di lavoro, un sistema che siano paragonabili a quello dei Paesi più avanzati ed è questo che in Italia abitualmente non si fa». Però, conclude Cingolani, «anche il nostro Paese si sta adeguando e, visto che il modello dell'Iit di Genova funziona, potrebbe essere interessante esportarlo in qualche altra realtà. Anche se non è sbagliato neppure pensare di andare in parallelo su più di una strategia e metterle in atto in ambienti scientifici diversi, in modo da essere più attrattivi».

© RIPRODUZIONE RISERVATA





**Direttore.** Roberto Cingolani con un robot androide prodotto all'Iit di Genova



**VALUTAZIONE ZERO**

Non può accadere che nel momento in cui si entra nel mondo della ricerca nessuno controlli più cosa fa



**POCO FRUIBILE AGLI STRANIERI**

C'è il sistema del concorso che esce in Gazzetta Ufficiale e tutti sanno che ogni tanto dà qualche problema

---

**IL DIBATTITO**



**IL SOLE 24 ORE**  
dell'8 luglio

Sul Sole 24Ore di ieri, il direttore generale della Fondazione Telethon, Francesca Pasinelli, è intervenuta sul tema della cosiddetta «fuga dei cervelli». Non è solo una questione di fondi. Il problema dell'Italia – spiega – è non saper offrire opportunità di carriera e quindi riattrarre chi esce.

FINANZIAMENTI

## Pmi, il piano di Intesa con il Fondo di Garanzia

Per microimprese, Pmi e midcap Intesa Sanpaolo ha varato un'operazione sostenuta dal fondo di garanzia denominata "Tranched Cover". Secondo quanto comunicato, le imprese avranno la possibilità di accedere ai benefici previsti dalla legge 662/96 (il Fondo di Garanzia operativo dal 2000 con la finalità di favorire l'accesso alle fonti finanziarie delle pmi mediante la concessione di una garanzia pubblica che si affianca e spesso si sostituisce alle garanzie portate dalle imprese) attraverso la garanzia diretta sui portafogli di finanziamenti di nuova erogazione. In particolare, si spiega, Intesa ha ottenuto dal Fondo l'ammissione alla garanzia per quattro portafogli da 300 milioni ciascuno da erogare nelle regioni del nord e del centro entro il 30 novembre 2019, e richiederà in autunno l'ammissione per un ulteriore portafoglio di 300 milioni dedicato in via esclusiva alle regioni del Mezzogiorno.



**Fondo di Garanzia.** Intesa Sanpaolo mette sul tavolo un miliardo e mezzo

«La partecipazione al programma di finanziamenti garantiti ci permette di dedicare maggiori risorse alla crescita e allo sviluppo del nostro Paese, confermandoci ancora una volta la Banca di riferimento per il progresso dell'economia nazionale e propulsore dell'economia reale», sottolinea Teresio Testa, responsabile Sales & Marketing Imprese e dg Mediocredito Italiano.

© RIPRODUZIONE RISERVATA



# L'accordo dei chimici spinge su formazione e sicurezza

## RINNOVI

### Informativa sui rischi specifici in caso di opere e servizi in appalto

**Maria Rosa Gheido**

L'impegno sul versante della formazione e della sicurezza, insieme a una particolare attenzione alle relazioni industriali e al ruolo crescente della contrattazione aziendale, caratterizzano l'Accordo del 19 luglio che ha rinnovato il contratto collettivo nazionale dell'industria chimica.

In particolare, il tema della formazione investe sia l'evoluzione tecnologica e organizzativa del settore, sia la sicurezza sui posti di lavoro e all'infuori di essi, la cura dell'ambiente e della salute. In tale ambito particolare attenzione è posta anche alla formazione di coloro che nel mondo del lavoro non sono ancora entrati e che possono diventare soggetti attivi in programmi formativi, anche tramite l'alternanza scuola-lavoro, per sensibilizzare e coltivare la cultura della sicurezza

intesa quale componente essenziale di uno sviluppo sostenibile che coniughi innovazione, competitività ed occupazione.

Questa metodologia non trascura il ruolo dei meno giovani, i lavoratori senior la cui esperienza va utilizzata e valorizzata. A tutti i lavoratori vanno fornite le informazioni essenziali sulle sostanze e miscele pericolose presenti sul luogo di lavoro, fra cui i valori limite dell'esposizione professionale.

L'attenzione ai temi della sicurezza rimane presente anche nel caso di opere e servizi in appalto, dovendo l'impresa committente valutare e selezionare i fornitori e fornire una informativa sui rischi specifici dell'attività appaltata in funzione dell'esigenza di formazione e informazione dei lavoratori che vi saranno addetti. Gli Osservatori aziendali, costituiti nelle imprese che impiegano oltre 50 lavoratori e nei Gruppi industriali ove siano presenti le Rsu, saranno il luogo di confronto per valutare gli effetti dell'introduzione delle innovazioni tecnologiche e di eventuali ristrutturazioni sull'organizzazione del lavoro, sugli orari, sulle tipologie contrattuali e, in ge-

nerale sull'occupazione, con la possibilità di realizzare programmi di riqualificazione professionale dei lavoratori interessati.

Sotto il versante economico, interessante appare la clausola di salvaguardia che consente di valutare, nell'ambito del negoziato per il successivo rinnovo del contratto nazionale, non solo l'andamento inflattivo ma anche l'andamento del settore al fine di stabilire l'eventuale incremento dell'Edr. Alla contrattazione aziendale è demandata la determinazione del premio di partecipazione, l'eventuale modifica della distribuzione dell'orario settimanale, il regime di reperibilità e la definizione di ipotesi eccezionali di deroga alla disciplina dei riposi giornalieri. La contrattazione in azienda potrà anche riconoscere un maggior numero di permessi non retribuiti rispetto ai sei giorni già previsti dal ccnl per l'assistenza ai figli in malattia di età fra i tre gli otto anni. Soprattutto, alla contrattazione aziendale sono affidati gli interventi innovativi in termini di innovazione, convivenza generazionale e occupabilità.

© RIPRODUZIONE RISERVATA.



**INTERVISTA**  
**Luciano Vescovi**

## Ma il decreto dignità ci porta indietro di 40 anni

**Barbara Ganz**  
VICENZA

Vicenza e la sua industria si rivelano un termometro molto sensibile dei trend economici più generali: è così dal 2015, quando Confindustria Vicenza, con l'Università degli studi di Verona, ha implementato la propria indagine congiunturale trimestrale con un indice previsionale che sprimere il sentiment, a 6/12 mesi degli imprenditori vicentini.

Visti da qui i dati Mediobanca sono una conferma: «Il modello vincente - spiega il presidente Luciano Vescovi - in questa provincia è rappresentato dalle imprese che, superata la drammatica fase del 2008, hanno mantenuto una solida presenza delle famiglie e della proprietà, ma con una apertura manageriale e internazionale. Una combinazione che ha portato a credere fortemente nell'investimento in Italia e in Veneto, dove da tempo è superata la contrapposizione fra le aziende e i propri collaboratori: al contrario esiste una sinergia che comprende anche la scuola e le istituzioni, nel segno della creazione di valore».

Fra i motivi di preoccupazione segnalati dal report Mediobanca, al primo posto c'è la politica nazionale: «Dopo l'approvazione del decreto dignità possiamo dire che le imprese italiane sono meno concorrenziali - denuncia Vescovi -. Questo decreto parte dal presupposto sbagliato che persistano, tra imprese e i lavoratori, le contrapposizioni di 40 anni fa. Le aziende *export oriented* del Nordest si sono profondamente rinnovate, corrono nei mercati mondiali, sono parte integrante del polo manifatturiero europeo. La parola de-localizzazione è una storpiatura:

molte Pmi vincenti del nord Italia sono imprese internazionalizzate, i cui impianti esteri sono parte integrante di una filiera altamente integrata, in cui ricerca e sviluppo e produzioni di alta gamma rimangono in Italia, creando valore. Questo provvedimento è sciagurato proprio perché denuncia una mancanza di conoscenza del funzionamento della realtà manifatturiera internazionalizzata europea».

Altri fattori, come la guerra dei dazi scatenata dal presidente americano Trump, il rallentamento del commercio mondiale o il rialzo dei tassi, «mettono in luce con devastante evidenza la fragilità dell'Italia e del suo debito pubblico. Su temi che chiamano in causa l'Europa intera occorre dare un segnale chiaro, intelligente, perché gli scenari sono difficilmente prevedibili e si va verso un mondo meno collaborativo. Vogliamo porci come un Paese serio». Sul piano interno, lo sguardo è rivolto a settembre: «Se il primo atto di questo governo è ostile, ci chiediamo cosa accadrà alla ripresa. Scelte come lo stop alle infrastrutture o la chiusura dell'Ilva darebbero un segnale inequivocabile e purtroppo irreversibile: non si investa più qui».

Eppure, proprio nel Vicentino, multinazionali di tutto il mondo hanno investito di recente: basti pensare alla giapponese Ebara (pompe idrauliche), 16mila dipendenti in tutto il mondo e oltre 3,6 miliardi di euro di fatturato, che a Gambellara ha inaugurato il nuovo stabilimento (il più grande in Europa), e - nello stesso settore - alla Lowara, brand di riferimento del gruppo statunitense Xylem, leader globale nelle tecnologie idriche, che ha festeggiato i 50 anni con l'annuncio dell'apertura di un centro di innovazione altamente tecnologico dedicato allo sviluppo delle future tecnologie di pompaggio per i settori dell'edilizia residenziale e commerciale. «Usa e Giappone hanno mentalità profondamente diverse, ma quando a entrambe ho chiesto perché abbiamo scelto di produrre qui la risposta è stata la stessa: per la qualità del personale e del fattore umano, la serietà e fedeltà al lavoro, il contesto regionale favorevole», sottolinea Vescovi.



“Il modello vincente dopo la crisi del 2008 è la solida presenza delle famiglie e della proprietà, ma con una apertura manageriale all'estero

@Ganz24Ore

© RIPRODUZIONE RISERVATA



MARCHE

## Sisma, 1,6 miliardi per gli edifici pubblici

Le Marche archiviano definitivamente l'emergenza terremoto, dopo due anni terribili che hanno sconvolto più di un terzo della Regione: oltre 733 milioni i soldi spesi per far fronte alle prime necessità, tra queste la costruzione di 1.930 casette (1.810 quelle già consegnate) e 166 delocalizzazioni (un capitolo che interessa complessivamente oltre 1.200 attività produttive).



**Ricostruzione.** I nuovi alloggi dell'Università di Camerino (Macerata)

Da 10 a 15 anni è il tempo necessario per ricostruire completamente il territorio andato distrutto: una forbice condizionata da norme non sempre chiare e non in direzione della semplificazione. La Regione, che ha pensato a un modello distribuito e di condivisione con i comuni, si affida alla digitalizzazione delle pratiche e a piattaforme informatiche dedicate, utilizzando oltre che il personale degli uffici commissariali anche il proprio. È un tappo che fa diventare i quasi 900 cantieri aperti su 35 mila potenziali «un risultato incoraggiante».

Lo dice il governatore regionale Luca Ceriscioli, che dopo aver visto bocciati quasi tutti gli emendamenti al dl terremoto, auspica «risposte sotto il profilo normativo, senza le quali si farà fatica ad andare avanti spediti». Le Marche hanno 1,6 miliardi per la ricostruzione pubblica e il plafond per quella privata supera al momento le necessità.

—M.R.

© RIPRODUZIONE RISERVATA



*Il Consiglio di stato concorda con l'Anac nell'escluderli dall'applicazione del Codice*

## Legali, niente incarichi fiduciari Per la difesa in giudizio della pubblica amministrazione

Pagina a cura  
DI LUIGI OLIVERI

**L**a pubblica amministrazione non può affidare ad avvocati esterni incarichi per la difesa in giudizio per via fiduciaria.

La Commissione speciale del Consiglio di stato, espresasi con parere pubblicato il 3 agosto scorso sullo schema di Linee guida dell'Anac per l'affidamento dei servizi legali (si veda *Italia Oggi* del 7/8/2018) elimina definitivamente ogni possibile dubbio sulla permanenza della legittima possibilità delle amministrazioni di scegliere l'avvocato fiduciariamente, anche quando il tipo di contratto che si stipula non è un vero e proprio appalto, ma una prestazione d'opera intellettuale.

Palazzo Spada concorda con quanto evidenzia l'Anac in merito alla circostanza che i servizi legali previsti dall'articolo 17, comma 1, lettera d), del dlgs 50/2016 siano da considerare come contratti esclusi dal campo di applicazione

del codice, ma non estranei.

Dunque, tali affidamenti debbono rispettare i principi posti dall'articolo 4 del dlgs 50/2016. Il che, osserva la Commissione, impone «la procedimentalizzazione nella scelta del professionista al quale affidare l'incarico di rappresentanza in giudizio (o in vista di un giudizio) dell'amministrazione, evitando scelte fiduciarie oppure motivate dalla «chiara fama» (spesso non dimostrata) del professionista».

Dunque, occorre sempre e comunque una procedura selettiva, per quanto non soggetta alle regole stringenti del codice, per individuare il legale.

Secondo il Consiglio di stato è opportuno che le amministrazioni selezionino i professionisti preventivamente inseriti in uno specifico albo, utilizzando almeno tre parametri: esperienza e competenza tecnica, pregressa e proficua collaborazione con la stessa stazione appaltante per la stessa questione; e anche il

costo del servizio, smentendo i molti che ritengono non corretto o impossibile considerare questo elemento.

Le amministrazioni non possono fare a meno di confrontare una short list di avvocati sulla base di parametri che consentano una scelta che deve comunque essere discrezionale, purché sorretta da una solida motivazione che appunto i parametri selettivi consentono di elaborare in modo compiuto.

Secondo Palazzo Spada non deve mai essere consentita la scelta per estrazione a sorte. Allo stesso modo, l'affidamento diretto per casi di urgenza dovrebbe essere un'ipotesi solo astratta. Infatti, l'urgenza potrebbe essere scongiurata se le amministrazioni dessero vita ad appalti di servizio veri e propri, per una durata pluriennale (almeno 3 anni) a studi professionali interdisciplinari: infatti, in questo caso l'appalto potrebbe considerarsi «al bisogno» e quindi lo studio potrebbe essere attivato immediatamente.

L'urgenza non può giustificare affidamenti diretti, senza quel minimo di procedura necessaria ai sensi dell'articolo 4 del codice, a meno che non si tratti di vertenze del tutto particolari, come per esempio quelle attinenti a questioni sulle quali ancora non vi siano pronunce giurisprudenziali.


Il parere appare, però, poco persuasivo quando distingue la difesa in giudizio in due tipologie contrattuali. Quella appunto della prestazione d'opera intellettuale, che coincide con la previsione dell'articolo 17, comma 1, lettera d); e quella dell'appalto vero e proprio, che comprende lo svolgimento di una serie indefinita di difese in giudizio, oltre che consulenze ed altri servizi indicati nell'allegato IX, per un tempo definito, assegnandoli a società o comunque studi organizzati.

Oggettivamente, Palazzo Spada pare ancora incorrere nell'errore di ritenere rilevanti nella disciplina degli

appalti pubblici le differenze ricavabili dal codice civile tra prestazione resa personalmente senza prevalenza di mezzi e organizzazione (prestazione d'opera intellettuale) e appalto di servizi, con organizzazione di impresa ed assunzione del rischio. La difesa in giudizio, sia che venga resa personalmente, sia che sia organizzata da uno studio, non ha visibilmente alcuna predisposizione di mezzi ed assunzione dei rischi imprenditoriali propri dell'appalto come definito dal codice civile.

Ma, questo, ai fini del codice dei contratti e delle direttive europee, è totalmente irrilevante, visto che espressamente l'articolo 3, comma 1, lettera p), del codice considera come «operatore economico» anche una persona fisica alla sola condizione che, come qualsiasi avvocato, offra sul mercato la realizzazione di lavori o opere, la fornitura di prodotti o la prestazione di servizi.

— © Riproduzione riservata —



CONSIGLIO DEI MINISTRI/ Cosa prevede il dlgs di adeguamento al regolamento Gdpr

## Privacy, oblazioni raddoppiate Una procedura speciale per gli illeciti ancora pendenti

DI ANTONIO  
CICCIA MESSINA

**O**blazione speciale per gli illeciti privacy pendenti e oblazione a regime per le future contestazioni. Pagando i due quinti del minimo si possono definire i procedimenti non conclusi alla data del 25/5/2018; per i nuovi procedimenti si può regolare la faccenda pagando la metà della sanzione irrogata dal garante della privacy. Sono le soluzioni individuate dal decreto legislativo di armonizzazione del codice della privacy italiano (dlgs 196/2003) al regolamento Ue sulla protezione dei dati n. 2016/679, divenuto efficace dal 25 maggio 2018 (noto anche come Gdpr). Il decreto, nella versione finale resa nota (si veda *ItaliaOggi* di ieri), abbassa a 14 anni l'età per il consenso a servizi della società dell'informazione, conferma i delegati interni e ridisegna il quadro sanzionatorio penale. Vediamo di illustrare i punti segnalati.

**Minori.** Abbassato a 14 anni la data per esprimere il consenso

per il trattamento dati relativo all'offerta di servizi della società dell'informazione.

**Delegati privacy.** Nell'organizzazione dell'impresa o dell'ente pubblico trovano spazio i designati per specifici compiti e funzioni. Opereranno sotto l'autorità del titolare del trattamento e svolgeranno i compiti loro attribuiti quanto ad adempimenti di privacy.

**Ispezioni.** Per i primi otto mesi a decorrere dall'entrata in vigore del decreto di armonizzazione il garante della privacy dovrà tenere conto della fase di prima applicazione delle disposizioni sanzionatorie: queste non sono sospese, ma si deve avere la mano leggera.

**Definizione agevolata.** Per le violazioni non definite alla data del 25 maggio 2018 sarà possibile la definizione agevolata, pagando i due quinti del minimo, entro 60 giorni dalla data di entrata in vigore del dlgs di armonizzazione.

**Orlazione a regime.** Per le future contestazioni, il trasgressore e l'obbligato in solido possono definire la controversia

relativa a una sanzione amministrativa, adeguandosi alle prescrizioni del garante, se impartite, e pagando un importo pari alla metà della sanzione irrogata.

**Procedimenti pendenti.** Bisogna confermare l'interesse a trattare reclami, segnalazioni e richieste di verifiche preliminari. Questo entro 60 giorni dall'entrata in vigore del dlgs di armonizzazione. Senza richiesta di trattazione diventano improcedibili. Per i ricorsi, invece, si segue un'altra strada: sono trattati d'ufficio come reclami.

**Reclami.** Sostituiscono i ricorsi al garante e saranno decisi entro nove mesi. Rimane la regola dell'alternatività con i ricorsi al tribunale.

**Sanzioni amministrative.** Si applica la legge 689/1981, e cioè la legge quadro sulle sanzioni amministrative pecuniarie.

**Segnalazioni.** Rimane la possibilità per chiunque di mandare una segnalazione al garante per l'adozione di provvedimenti correttivi e sanzionatori.

**Reati.** Il decreto prevede i reati di trattamento illecito dei dati, comunicazione e diffusione illecita di dati personali oggetto di trattamento su larga scala, acquisizione fraudolenta di dati personali oggetto di trattamento sui larga scala, falsità nelle dichiarazioni al garante e interruzione dell'esecuzione di compiti e poteri del garante, e inosservanza dei provvedimenti del garante.

**Codici deontologici.** I codici di condotta, allegati al Codice della privacy, continuano a produrre effetti provvisoriamente, fino alla loro eventuale rinnovazione.

**Autorizzazioni generali.** Prevista una procedura di rinnovazione delle autorizzazioni generali per i dati sensibili (da definire mediante provvedimenti del garante, sottoposti a preventiva consultazione pubblica).

**Provvedimenti del garante.** Continuano ad essere efficaci i provvedimenti del garante non incompatibili con il regolamento Ue.

**Garanti.** Prevista una pro-

cedura selettiva per la nomina a componente del collegio del garante della privacy.

**Prove in giudizio.** Viene mantenuta la regola del codice della privacy, per cui il giudice valuta l'ammissibilità e l'utilizzabilità di prove raccolte in violazione della privacy, che si intende usare in un processo.

**Curriculum.** Le informazioni per l'interessato (ex informativa) potranno essere fornite al primo contatto utile successivo all'invio spontaneo del curriculum.

Il consenso non è dovuto, sempre che il trattamento sia limitato a quanto necessario per la procedura precontrattuale di assunzione. **Dopo giustizia.** Anche le autorità giudiziarie devono nominare il responsabile della protezione dei dati.



**DATI PERSONALI E REGOLAMENTO UE**

# PRIVACY PROTETTA DA SANZIONI PENALI

di **Giusella Finocchiaro**

**E**giunto finalmente al termine il percorso di adeguamento della normativa italiana a quella europea in materia di protezione dei dati personali. Il Consiglio dei ministri di mercoledì sera ha infatti approvato il testo definitivo del «decreto legislativo recante disposizioni per l'adeguamento della normativa nazionale alle disposizioni del regolamento europeo (UE) 2016/679».

La normativa scritta vent'anni fa è stata riscritta.

Il decreto appena approvato ha l'obiettivo di coordinare la normativa italiana con quella europea, dopo avere effettuato una verifica di compatibilità.

Le nuove disposizioni sostanziali sono state dettate dal legislatore europeo: ove il regolamento detta nuove norme, le previgenti norme italiane sono sostituite. E il decreto dichiara la sostituzione e l'abrogazione. Per esempio, con riguardo alle disposizioni concernenti l'informativa, il consenso, la sicurezza.

Alcune norme italiane sono state modificate, per adeguarle alla nuova disciplina europea. Ad esempio, non essendo più richiesto il consenso per il trattamento dei dati sanitari per finalità di cura, sono state modificate le disposizioni in materia di sanità che lo prevedevano.

**La scelta  
prescinde  
dalle  
sanzioni  
previste  
dalle regole  
comunitarie**

Il regolamento europeo ha riscritto la normativa sulla protezione dei dati personali: ha abrogato la direttiva madre e sostanzialmente anche il Codice per la protezione dei dati personali italiano.

Il legislatore italiano alla fine ha scelto di mantenere la veste esteriore del Codice per la protezione dei dati personali italiano, che molto poco ha ormai dell'organicità che un codice dovrebbe avere. Molte disposizioni sono state abrogate perché sostituite da quelle del regolamento europeo e molte altre sono state modificate per adeguarle a quelle del regolamento. La tecnica normativa scelta non aiuta certamente la leggibilità che, di per sé, dovrebbe rappresentare un valore.

Il legislatore italiano ha scelto alla fine di inasprire il quadro sanzionatorio penale, nonostante le severe sanzioni amministrative previste dal regolamento europeo (fino a 20 milioni di euro o al 4% del fatturato mondiale annuale lordo), di natura sostanzialmente penale.

Molto resta da fare al Garante per la protezione dei dati personali, che dovrà verificare la compatibilità delle autorizzazioni generali già emanate con il Gdpr ed aggiornarle. Dovrà inoltre promuovere l'emanazione delle regole deontologiche concernenti il trattamento dei dati personali in alcuni settori, quali ad esempio, lavoro, giornalismo, statistica e ricerca scientifica, coinvolgendo i soggetti interessati ed effettuando una consultazione pubblica.

Molto resta da fare anche agli operatori che dovranno promuovere l'emanazione di codici di settore in sostituzione del vigente codice di deontologia per i sistemi informativi gestiti da soggetti privati in materia di crediti al consumo e del vigente codice per il trattamento dei dati effettuato a fini di informazione commerciale.



*In attesa che il legislatore intervenga soccorre l'orientamento dell'Osservatorio del Viminale*

## Ai revisori compensi adeguati *Gli enti locali non possono pagare meno del minimo*

DI MASSIMO VENTURATO

**C**he ci sia la necessità di regolamentare la procedura per la nomina dei revisori negli enti locali è cosa risaputa e anche il compianto presidente Antonino Borghi lo scriveva in un articolo di un quotidiano nel settembre scorso. Sì, perché dopo l'estrazione del nominativo da parte della prefettura dovrebbe esserci un comportamento codificato per legge o quantomeno per regolamento dal ministero dell'interno su cosa devono fare gli enti.

Al contrario, succede che oggi a causa del fatto che alcuni enti prevedono per i revisori compensi esigui, molti non accettano l'incarico e nelle more della procedura per richiedere una nuova estrazione c'è il rischio che l'ente resti immobilizzato.

Pensiamo se questo succede, ad esempio, poco prima del parere sul bilancio di previsione o del rendiconto in un periodo già a ridosso della scadenza senza che ci sia più il tempo per il rispetto del termine perentorio.

Ma la vera questione è il compenso. Perché ci sono ancora enti che propongono compensi così bassi? Il fatto è che la legge non prevede i compensi minimi spettanti ai revisori ma solo i compensi massimi. Il legislatore, a suo tempo, si è preoccupato che non ci fossero attribuzioni di incarichi con

compensi esagerati, magari per favorire revisori amici.

Ma questo aveva un significato quando, con la legge 142 del 1990 si istituì la figura del revisore professionista. Con il decreto 15 febbraio 2012 n. 23, i nominativi dei revisori sono estratti a sorte da un elenco tenuto dal ministero dell'interno e quindi non può esserci questo rischio. Ma anche se si volesse mantenere il tetto massimo della spesa, è necessario fissare anche i minimi, proprio per evitare che ci siano strumentalizzazioni da parte dell'ente. È già successo, infatti, che l'ente abbia proposto compensi così bassi da indurre il revisore (magari non gradito) a rinunciare all'incarico, per poi riproporre per lo stesso incarico, in estrazioni successive, un maggiore compenso.

Ma allora, perché non fissare dei compensi minimi? L'ultimo decreto ministeriale che ha aggiornato i compensi spettanti ai revisori degli enti locali risale al 2005, ancorché il dlgs n. 267/2000 (Tuel) all'art. 241, comma 1 preveda che detti compensi devono essere aggiornati triennialmente. Già allora si discusse sul fatto se era possibile fissare o meno i compensi minimi, ma il legislatore ritenne che il rispetto della norma europea, recepita anche dal nostro Paese, sulla libera concorrenza che ha comportato l'eliminazione della tariffe professionali, im-

pedisse tale previsione.

Se consideriamo, però, che oggi la scelta del soggetto da nominare non avviene più su base volontaria di chi nomina (che è il consiglio dell'ente) ma avviene da un soggetto terzo (la prefettura), il legislatore dovrebbe trattare detti compensi alla stregua di quelli liquidati da un organo giurisdizionale per le professioni regolarmente vigilate dal ministero della giustizia ove si adottano parametri che stabiliscono dei minimi e dei massimi in base alla tipologia e all'entità dell'incarico (decreto 20 luglio 2012 n. 140).

Del resto, anche il revisore è un incarico istituzionale. Che sia un controllore esterno è dato dal fatto che la sua attività non rientra in quelle previste sui controlli interni dell'ente di cui agli artt. 147 e seguenti del Tuel.

Succede ancora oggi che alcuni comuni propongano compensi non adeguati e addirittura importi comprensivi delle spese di trasferta. Sulle spese non ci sono dubbi: vanno sempre riconosciute a parte (rimborso chilometrico, autostrada ed eventuali spese di vitto e alloggio), come ha confermato anche la Corte dei conti della Lombardia con la delibera n. 228/2017/Par.

L'unico limite previsto dalla legge è che l'importo di dette spese non può superare il cinquanta per cento di quanto deliberato per il compenso.

Sulla determinazione del compenso è necessario che l'ente tenga conto del documento di orientamento approvato dall'Osservatorio sulla finanza e contabilità degli enti locali del ministero dell'interno il 13 luglio 2017.

In tale documento si rappresenta che la commisurazione del compenso «spettante ad ogni componente degli organi di revisione economico-finanziaria degli enti locali al sistema delle fasce demografiche, come attuato da dm 20 maggio 2005, vuole individuare non solo il limite massimo del compenso, ma anche il limite minimo che può ritenersi coincidente con il limite massimo della fascia demografica immediatamente inferiore».

Se consideriamo che dopo il decreto legge 174/2012 gli adempimenti a carico del revisore sono più che raddoppiati senza che ci sia stato un riconoscimento di un maggior compenso (già fermo dal 2005), pare chiaro che non riconoscere oggi ai revisori almeno il compenso massimo previsto dalla fascia demografica corrispondente all'ente incaricante, significa svilire un'attività, quella del revisore dell'ente locale, che richiede una grande mole di lavoro, a volte anche dovuta a fatti precedenti all'incarico che comportano relazioni straordinarie da inviare alla Corte dei conti tramite Siquel e audizioni presso la stessa



Corte, una responsabilità personale oltre a una formazione specifica e aggiornamento continuo. Ultima nota: in un articolo di gennaio di quest'anno abbiamo ricordato in queste pagine che non è stata reiterata la norma che prevedeva la riduzione del dieci per cento dei compensi spettanti ai revisori degli enti locali, prevista dal dl 78/2010.

Nell'articolo si volle specificare che per gli incarichi in corso, detta riduzione non si applicava più qualora la delibera di nomina avesse fatto riferimento all'applicazione della norma sopra richiamata. È chiaro, invece, che per le nuove nomine di quest'anno, se l'ente intende confermare il compenso riconosciuto al revisore del triennio precedente, lo stesso compenso va aumentato del 10%, indipendentemente se la delibera di nomina del precedente revisore faceva o meno riferimento alla norma sulla riduzione di cui al decreto legge 78/2010.

Vanno giudicati obiettivi e funzionalità degli interventi

## Valutazione ex post per le grandi opere

**V**alutazione ex post sulle grandi opere già prevista dal 2017, anche su quelle in corso di esecuzione; valutabili il conseguimento degli obiettivi, la funzionalità dell'intervento e il servizio offerto alla collettività, la comparazione di impatti diretti e indiretti.

Saranno questi i parametri per effettuare la valutazione costi-benefici sulle grandi opere di cui dovranno tenere conto il nuovo capo della Struttura tecnica di missione, **Alberto Chiovelli** e gli altri consulenti nominati dal ministro **Danilo Toninelli** (primo fra tutti il professore **Marco Ponti**) alla luce delle linee guida ministeriali del 2017 predisposte dall'allora capo della struttura **Ennio Cascetta** e varate dall'ex ministro Delrio. Le linee guida Mit affrontano il problema «a monte», a partire dalla definizione del Dpp (Documento di programmazione pluriennale), ma prevedono anche che i ministeri siano «obbligati a procedere sistematicamente all'attività di valutazione ex-post, con l'obiettivo di misurare l'impatto delle opere realizzate e di verificare l'eventuale scostamento dagli obiettivi e dagli indicatori previsti nella fase di programmazione e progettazione». Quindi, per le opere in corso, il Dpp può essere soggetto ad aggiornamenti annuali debitamente motivati. Questo per le opere nuove, ma come è noto il ministro Toninelli ha annunciato in questi giorni che la valutazione sarà effettuata anche per le opere in corso di realizzazione, quelle con le cosiddette «obbligazioni giuridiche vincolanti». In questo caso può essere utile ricordare che le linee guida approvate da Delrio precisano espressamente che «è prevista la possibilità di effettuare una valutazione anche di opere

in via di realizzazione o non entrate ancora in funzione. In tal caso, l'attività valutativa da svolgere assumerà più i connotati di valutazione in itinere e sarà focalizzata prevalentemente sull'avanzamento dei lavori, secondo i dati di monitoraggio».

In generale le linee guida prevedono che le attività di valutazione ex post devono riguardare «singole opere pubbliche, ovvero, qualora utile e pertinente, raggruppamenti di opere accomunate da legami funzionali, settoriali e territoriali» e sono finalizzate a «misurare i risultati e l'impatto di opere pubbliche collaudate funzionanti, nonché l'economicità della loro realizzazione e l'efficienza della loro implementazione».

Dal punto di vista metodologico, il tipo di valutazione dipende dal momento in cui interviene (ad es. se l'opera è stata o meno realizzata) e dipende della tipologia di opera in esame. Sono possibili i seguenti livelli di analisi:

- verifica della realizzazione (l'oggetto dell'analisi è il grado di conseguimento degli obiettivi di realizzazione fisica, finanziaria e procedurale); verifica dei risultati (si guarda all'effettiva funzionalità dell'intervento e il livello di servizio effettivamente fornito alla collettività);

- valutazione degli impatti attraverso la comparazione tra gli impatti diretti e indiretti (riconducibili all'opera realizzata) previsti in fase di valutazione ex ante e gli stessi impatti stimati al momento dell'analisi;

- infine ripetizione della valutazione ex ante: una nuova analisi e la verifica dell'appropriatezza dei processi di analisi, quella che potrebbe portare al blocco di qualche grande opera.

